



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.:0184.505531- ucsanremo@mit.gov.it - cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 59 / 2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

- VISTA** la Circolare TITOLO PORTI – SERIE VIII n° 16 prot. N° DEM3/1823 in data 19 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, pervenuto il 29 luglio 2002, con la quale sono state fornite nuove disposizioni per la *“disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti italiani”*, che sostituiscono *“tutte le disposizioni amministrative e tecniche attualmente in vigore in materia di servizio di bunkeraggio”*;
- CONSIDERATO** che, con la predetta Circolare, è stato disposto l’obbligo, per le competenti Autorità Marittime di *< emanare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della circolare n°16, un “regolamento del servizio” che rechi norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni nel porto >*, da redigere in applicazione delle “linee guida” fornite;
- CONSIDERATO** che la Circolare suddetta, rilevando la maggiore pericolosità del bunkeraggio a mezzo autobotte *“che espone l’ambito portuale non solo alla circolazione di prodotto pericoloso ma anche alla circolazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di incidenti”*, dispone altresì che tale modalità potrà essere autorizzata previo favorevole parere della locale Commissione ex art. 48 reg. cod. nav.;
- PRESO ATTO** del parere favorevole allo svolgimento di operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte nel porto di Sanremo e delle prescrizioni ed indicazioni fornite dalla Commissione Locale ex art.48 reg. cod. nav. in data 06 settembre 2018;
- VISTO** il Verbale della riunione tecnica tenutasi in data 06 settembre 2018 presso questa Ufficio Circondariale Marittimo, con la partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, nel corso della quale è stata valutata favorevolmente la bozza del nuovo *“regolamento delle operazioni di bunkeraggio”*;
- VISTO** il Regolamento di sicurezza del Porto di Sanremo -approvato con Ordinanza n° 13/2016 23 aprile 2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** pertanto necessario dover emanare un nuovo Regolamento di bunkeraggio coerente alla realtà portuale ed alle superiori direttive;
- VISTA** la Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l’annesso **“Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Sanremo”**.

Articolo 2

Sono abrogati l'articolo 7 del "Regolamento di Sicurezza del Porto di Sanremo" approvato con Ordinanza n°13/2016, nonché tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con le norme specifiche del Regolamento approvato con la presente ordinanza.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora non si configuri diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. Gli stessi saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

Il personale addetto al servizio dei porti, oltre a quanto previsto nel presente articolo, sarà perseguito disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1251 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 4

Il Regolamento approvato con la presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 07 settembre 2018.

Sanremo, 06 settembre 2018

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Vincenzo Fronte

*(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)*



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
SANREMO

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

**APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON
ORDINANZA N° 59 DEL 06 SETTEMBRE 2018**

TITOLO I° GENERALITA'

Articolo 1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni di rifornimento/bunkeraggio alle navi ormeggiate in porto o alla fonda nella rada del porto di Sanremo ed alle piccole unità adibite al traffico locale, da diporto e da pesca all'ormeggio nelle zone in cui sono ubicati impianti fissi in banchina e, per quanto applicabili, negli altri porti/rade minori del Circondario Marittimo di Sanremo.

Articolo 2 Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento

- Bunkeraggio a mezzo distributore fisso su banchina

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di distributori fissi in banchina sono rilasciate, per i porti del Circondario marittimo di Sanremo sono rilasciate dalla competente autorità Comunale o dalla Regione Liguria a seconda che si tratti di porti di rilevanza nazionale o regionale. Il servizio può essere svolto dalle società concessionarie.

- Bunkeraggio a mezzo autobotte/distributore mobile in banchina

Le imprese che intendono esercitare il servizio di rifornimento mediante autobotti/distributori mobili, conformi al D.M. 19 marzo 1990, nei porti del Circondario Marittimo di Sanremo, devono ottenere la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Imperia in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 Modalità di bunkeraggio

Le operazioni di rifornimento possono essere effettuate con combustibili liquidi, e lubrificanti, il cui punto di infiammabilità (*determinato con il sistema a vaso chiuso*) sia superiore/uguale a 60° C.

Dette operazioni possono essere effettuate:

- a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990;
- a mezzo autobotte;
- a distributore fisso;
- a mezzo distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n° 32 in data 11 febbraio 1998.

I distributori automatici fissi, sopra indicati, sono atti al rifornimento di carburante ad unità da traffico locale, da pesca e da diporto. Qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni presso tali distributori potranno essere erogati combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

E' vietato effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina nei porti del Circondario Marittimo di Sanremo.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende:

- **per bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi della nave – con punto di infiammabilità maggiore/uguale a 60° C - effettuato ad unità navali all'ormeggio in porto, con le modalità indicate al precedente articolo 3.
- **Per nave:** l'unità navale da rifornire;
- **Per autobotte:** quei veicoli cisterna (motrici e rimorchi) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa (ADR) per il trasporto di merci pericolose su strada e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive varianti e modificazioni;
- **Vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo:** la sorveglianza effettuata esclusivamente a bordo dal personale della nave rifornita (addetto al servizio antincendio di bordo), nel corso di tutta l'operazione di bunkeraggio ovvero, in caso di bunkeraggio a mezzo distributore fisso, dal Comandante dell'unità da diporto/da pesca e da traffico locale da rifornire.
- **Vigilanza a terra:** la sorveglianza effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, svolta in banchina nel corso delle operazioni di rifornimento della nave a mezzo autobotti o a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990.

Articolo 5

Esenzioni

Il presente Regolamento non si applica:

- Alle navi militari ed al naviglio dello stato, che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

TITOLO II°

NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Articolo 6 **Illuminazione**

- Le operazioni di rifornimento possono essere eseguite solo in ore diurne.
- La zona deve essere, comunque, sempre adeguatamente illuminata.
- L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n°186 del 1968.

Articolo 7 **Inquinamento**

- Prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il Comandante della nave interessata dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; analogo controllo dovrà essere effettuato al termine delle operazioni.
- Durante il rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima.
- In tali casi devono essere immediatamente sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
- L'Autorità marittima provvederà a richiedere l'esecuzione di tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento, per evitare ulteriori e più gravi conseguenze.
- L'obbligo d'informazione sussiste, per gli stessi soggetti, anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.
- La ditta rifornitrice ed il Comando dell'unità rifornita sono tenuti in solido, nella misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese per la bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.
- L'Autorità Marittima potrà disporre l'obbligo di ulteriori prescrizioni di vigilanza antinquinamento, per particolari situazioni di bunkeraggio.

Articolo 8 **Condizioni meteorologiche**

Le operazioni di bunkeraggio devono essere eseguite in presenza di condizioni meteo marine favorevoli.

In caso di peggioramento delle condizioni stesse, in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche, le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, disciplinate dal presente Regolamento, devono essere immediatamente sospese.

La ditta rifornitrice ed il Comando dell'unità rifornita sono tenuti in solido ad assicurare la sicurezza delle operazioni.

Di tale sospensione, e dell'eventuale ripresa delle operazioni, dovrà essere tempestivamente informata la Sezione Tecnica e la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, da parte dei responsabili.

Articolo 9

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flangie o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002.

Articolo 10

Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio

- 1) Bunkeraggio mediante autobotti/distributori mobili;

Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, l'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte.

- 2) Bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina e "stazione di servizio" (distributore automatico fisso);

Oltre al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.

TITOLO III°
DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE
AUTOBOTTI/DISTRIBUTORI MOBILI

Articolo 11
Requisiti delle autobotti/distributori mobili

I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzate per il servizio di bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni”;

I distributori mobili utilizzati per il servizio di bunkeraggio devono essere conformi al D..M. 19 marzo 1990 ed in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; devono essere riforniti e stoccati secondo le indicazioni di cui al successivo art. 26 del presente regolamento.

Articolo 12
Limitazioni per lo svolgimento di operazioni a mezzo autobotti/distributori mobili

Non è consentito l’impiego di autobotti per le operazioni di rifornimento, ad unità da pesca ed alle altre unità iscritte ai RNMG adibite al traffico locale, salvo casi specifici da valutare volta per volta.

Il rifornimento ad unità da diporto a mezzo autobotte è consentito, limitatamente alle navi da diporto e solo in via residuale laddove non eseguibile a mezzo distributori fissi in banchina, previa valutazione da parte dell’Autorità Marittima.

Articolo 13
Bunkeraggi in aree portuali in concessione

Lo svolgimento di bunkeraggi su banchine ricadenti nelle aree portuali in concessione è consentito previo nulla osta delle stesse società concessionarie.

Tali società potranno imporre prescrizioni e limitazioni operative allo svolgimento di tale attività in relazione all’organizzazione di sicurezza interna.

Articolo 14
Vigilanza a terra

1. Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una squadra costituita da numero 3 (tre) unità dotata di automezzo antincendio (motopompa).
2. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n°261 del 22 febbraio 1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n°113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.
3. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione Locale ex art.48 del Regolamento al Codice della Navigazione.
4. Le procedure per la richiesta del servizio da parte dell’utente sono definite al successivo articolo 22.

Articolo 15

Prescrizioni particolari

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti del presente Titolo III°, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) La quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- 2) Ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- 3) Le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- 4) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- 5) Le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- 6) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- 7) Tra l'autobotte, ovvero il distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- 8) Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- 9) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- 10) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- 11) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- 12) Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge richiamati all'articolo 9 del presente regolamento;
- 13) L'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- 14) Durante il rifornimento la nave deve sospendere ogni attività di lavorazione/manutenzione.

Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento.

Ai fini di tale valutazione l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste corredate di piano di sicurezza sottoscritto dal Comando di bordo della nave, dalla Ditta rifornitrice, dal responsabile per la sicurezza del

terminal e dal datore di lavoro dell'impresa portuale, riservandosi di acquisire il parere dei Vigili del Fuoco e, ogni altro ritenuto necessario.

- 15) Laddove il bunkeraggio a mezzo autobotte interessi il rifornimento di "Benzine" le relative tubazioni di carico dovranno essere dotate di dispositivo di recupero vapori installato in conformità alle normative vigenti.

Articolo 16

Disposizioni particolari per il rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotte

Il rifornimento di oli lubrificanti a mezzo autobotte è subordinato alle stesse prescrizioni generali del rifornimento di combustibili, con l'**esclusione** dell'obbligo del servizio di vigilanza antincendio a terra di cui all'art.19.

Il Comandante della nave, valutandone la compatibilità, garantirà che lo svolgimento delle operazioni di bordo non determini pericolo per le operazioni di rifornimento e viceversa.

Il Comandante provvederà ad informare le imprese operanti a bordo coordinando ed attuando le cautele operative eventualmente necessarie per la tutela della sicurezza dell'operazione di bunkeraggio e delle stesse operazioni commerciali.

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della Ditta rifornitrice, l'Autorità Marittima si riserva ogni più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure di prevenzione incendi/inquinamenti, qualora ritenuto necessario, a proprio insindacabile giudizio, in relazione alla tipologia di nave, della banchina, della metodologia delle operazioni commerciali e del tipo/classificazione di merci movimentate, della presenza di altre navi adiacenti, e/o di altre contingenti situazioni.

TITOLO IV°

RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 17

Limitazioni generali del prodotto

Le operazioni di rifornimento a mezzo distributori fissi sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, superiore/uguale a 60° C.

I distributori automatici fissi (precedentemente indicati come "*stazioni di servizio in banchina*"), come definiti dal d. lgs. N.32 del 1998, atti al rifornimento di unità del traffico locale, da pesca e da diporto, qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

Articolo 18

Generalità e prescrizioni generali

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei

dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n.76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute;

- b) Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento di prodotto;
- c) Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno, ed in particolare nei pressi dell'impianto dovranno essere installati ed immediatamente impiegabili n° 2 estintori a CO2 da Kg 5 e n° 2 a polvere da Kg 6 e numero 2 secchi di sabbia;
- d) I motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) Non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio di bordo deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- g) Nel caso che si verificano fuoriuscite di prodotto dovranno essere immediatamente sospese le operazioni stesse, informando tempestivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo ed attuando i provvedimenti più opportuni per il contenimento del prodotto sversato, secondo le indicazioni/direttive del precedente articolo 7.
- h) Obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.
- i) Tra l'unità in fase di rifornimento e le altre in sosta dovrà essere lasciata una zona libera di almeno metri 6;
- j) E' fatto divieto di sosta inoperosa degli autobotti presso le banchine dei porti del Circondario marittimo di Sanremo. Altresì è vietata. A qualsiasi titolo lo sosta notturna degli autobotti nei porti di Sanremo.

TITOLO V°

RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO E DEI DISTRIBUTORI MOBILI

Articolo 19

Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

La zona circostante l'area del travaso deve essere delimitata con una recinzione (su cui verranno sistemati cartelli recanti la scritta "vietato fumare e fare uso di fiamme libere") in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee. Qualora vengano utilizzate transenne mobili l'area deve essere di ampiezza non inferiore a 20 metri, segnalata con cartelli riportanti la medesima dicitura di avviso di pericolo.

Il rifornimento dei distributori potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo autobotte, adottando le medesime prescrizioni di sicurezza.

E' vietato il rifornimento concomitante di distributori ed unità navali.

Articolo 20

Rifornimento dei distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990

I distributori mobili deve avvenire garantendo una distanza minima di sicurezza di almeno 10 metri da qualunque altra attività lavorativa e comunque da ogni fiamma o fonte di innesco

Il rifornimento dei distributori potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo autobotte, adottando le medesime prescrizioni di sicurezza.

E' vietato il rifornimento concomitante di distributori ed unità navali.

TITOLO VI° AUTORIZZAZIONI

Articolo 21

Obblighi

Per poter effettuare il rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti è necessaria – di volta in volta – la preventiva **autorizzazione** della U.O. Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

Tale autorizzazione non è richiesta esclusivamente per i rifornimenti effettuati presso i distributori automatici fissi – stazioni di servizio – come definiti dal D.Lgs. n° 32 del 1998, effettuati a favore di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Il comandante della nave rifornita (*nel caso che il bunkeraggio avvenga con autobotte*) è analogamente tenuto a comunicare via radio alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo l'inizio ed il termine delle operazioni stesse.

Articolo 22

Procedura autorizzativa per il bunkeraggio

La procedura prevista prevede le seguenti modalità, con l'avvertenza di osservare le ulteriori prescrizioni di cui al successivo articolo 2_ per l'organizzazione del servizio di vigilanza a terra, previsto nel caso di bunkeraggio con autobotte:

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione, corredata di
 - Dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto e di
 - Nulla osta della società Concessionaria (*limitatamente ai casi di bunkeraggi con autobotte all'interno di aree in concessione*)
2. Rilascio dell'autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo .
3. Dichiarazione del comandante della nave da rifornire.

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta in nome e per conto del Comandante dell'unità da rifornire, deve essere presentata dal Comandante dell'Unità o dall'Agenzia Marittima Raccomandataria che rappresenta l'unità stessa nel porto.

Fatte salve circostanze particolari, la richiesta suddetta dovrà essere presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo – in orario di ufficio - almeno il giorno feriale precedente a quello previsto per la prestazione del servizio.

La **domanda** deve essere redatta su carta da bollo, in due copie, e deve contenere le seguenti notizie:

- a) tipo di nave (nave a carico secco, nave cisterna, traghetto passeggeri, ecc....);
- b) nome della nave;
- c) posto di ormeggio assegnato o che si prevede sarà assegnato;
- d) nome della ditta fornitrice.

Ed inoltre, nel caso di bunkeraggio a mezzo autobotte

- e) se il servizio di vigilanza a terra verrà espletato dai Vigili del Fuoco;

Alla domanda deve essere allegata una **dichiarazione** compilata dalla ditta fornitrice e recante i seguenti dati:

- a) il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di rifornimento
- b) quantità del prodotto espressa in tonnellate;
- c) caratteristiche fisiche del prodotto: viscosità, densità, e temperatura di infiammabilità del prodotto in V.C.
- d) che la Ditta rifornitrice è iscritta nei registri di cui all'art. 68 C.N., come previsto al 4° comma dell'art.2 del presente regolamento.
- e) che l'autobotte (motrice e rimorchio) impiegata è rispondente alle modalità costruttive richieste dalla normativa dei trasporti, di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed è in possesso di tutte le necessarie certificazioni per il trasporto di liquidi combustibili.
- f) che l'autista è stato portato a conoscenza delle norme del presente Regolamento ed è stato indottrinato specificamente circa le proprie competenze/responsabilità.

Nel caso di bunkeraggi con autobotte da effettuarsi su banchine in concessione, alla domanda dovrà essere allegata una **dichiarazione/nulla osta** rilasciata dalla società terminalista.

Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento - pena decadenza della validità dell'autorizzazione allo svolgimento del bunkeraggio - il Comandante dell'unità da rifornire deve sottoscrivere una **dichiarazione** nella quale egli attesta:

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel presente Regolamento e delle altre disposizioni in materia di sicurezza del porto;
- b) la piena efficienza degli impianti antincendio di bordo e che gli stessi saranno attivati (manichette stese, estintori in loco, ecc) prima dell'inizio del rifornimento.
- c) La dichiarazione deve contenere inoltre le complete generalità dell'Ufficiale responsabile della vigilanza durante le operazioni di rifornimento.

La dichiarazione deve essere tenuta a bordo per tutta la durata dell'operazione e restituita quindi alla sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

La domanda e le relative necessarie dichiarazioni/nulla osta devono essere redatte secondo il modulo A allegato in fac-simile al presente regolamento.

Articolo 23

Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte

Il servizio di sorveglianza/vigilanza a terra deve essere richiesto, dall'Agenzia Marittima Raccomandataria della nave, direttamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'istanza

formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia disporrà l'intervento della squadra di vigilanza a terra, attrezzata con automezzo antincendio (motopompa).

TITOLO VII° ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 24

Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi mezzo che si trovi a manovrare in vicinanza navi/unità interessate in operazioni di bunkeraggio, deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

E' vietato sostare o dare fondo nelle acque immediatamente prospicienti unità intente in operazioni di bunkeraggio.

Le unità in attesa di rifornimento dovranno attendere al proprio posto d'ormeggio o in rada, di ricevere il nulla osta della ditta fornitrice di ormeggiarsi al distributore.

E' vietato stazionare o dare fondo con la propria barca nelle acque interne del porto.

Articolo 25

Tariffe del servizio

Tutte le Società/Ditte autorizzate all'espletamento del servizio sono tenute a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, con congruo anticipo, le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo curerà la pubblicità delle tariffe mediante affissione all'albo.

Articolo 26

Disposizioni finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento saranno valutate, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre inoltre tutte quelle prescrizioni ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Sanremo,

F.TO
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo Fronte

MODULO A

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

All' **Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo**
U.O. Tecnica

Il sottoscritto _____, Comandante della (indicare tipo e nome della nave) _____
 _____, ormeggiata/previsto accosto (depennare la voce che non interessa)
 _____, che trasporta merci pericolose alla rinfusa (indicare SI/NO) _____ ovvero merci pericolose
 classe 1,2,3,4,5,7 in colli (indicare SI/NO) _____.

Chiede

L'autorizzazione al bunkeraggio a favore della predetta nave a mezzo autobotte affidandone lo svolgimento alla Ditta
 _____ con sede a _____.

Il servizio di sorveglianza antincendio a terra verrà espletato da personale dei Vigili del Fuoco di Sanremo
 Il cui servizio è stato richiesto e confermato come da allegata documentazione.

l'Agenzia Marittima Raccomandataria
 (timbro e firma del raccomandatario)

DICHIARAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto Sig. _____, avente potere di firma per la Società _____
 di _____, avendo conoscenza delle vigenti norme in materia di bunkeraggio e di sicurezza per il porto
 di Sanremo, dichiara che il rifornimento sarà effettuato il _____ alle ore _____ a mezzo
 autobotte.

Il prodotto da rifornire è:

1. Prodotto _____ - tonn. _____ - densità _____ - viscosità _____ - punto infiamm. _____
2. Prodotto _____ - tonn. _____ - densità _____ - viscosità _____ - punto infiamm. _____

Dichiara inoltre:

- Che la ditta è iscritta al n° _____ dei registri ex art. 68 C.N. tenuti dalla Capitaneria di Porto di Imperia e che l'iscrizione è in corso di validità;
- Che l'autobotte (motrice e rimorchio) impiegata è rispondente alle modalità costruttive richieste dalla normativa dei trasporti, di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed è in possesso di tutte le necessarie certificazioni per il trasporto di liquidi combustibili previste dalla normativa per il trasporto di merci pericolose (ADR).
- Che l'autista è stato portato a conoscenza delle norme del regolamento di bunkeraggio ed è stato indottrinato specificamente circa le proprie competenze e responsabilità.

Sanremo, _____

La Ditta rifornitrice
 (timbro e firma del responsabile)

NULLA OSTA DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'ACCOSTO

Il sottoscritto _____, avente potere di firma per la Società concessionaria _____
 rilascia il proprio **nulla osta** (ex art. 18 del regolamento di bunkeraggio) allo svolgimento del suddetto bunkeraggio a
 mezzo autobotte in quanto compatibile con l'organizzazione generale di sicurezza delle attività del terminal.
 Sanremo, _____

La società Concessionaria
 (timbro e firma del responsabile)

MODULO A



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANREMO**

AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE N° _____

Vista la "richiesta di autorizzazione", la "dichiarazione della ditta fornitrice" ed il "nulla osta della Società terminalista";

Viste le norme di sicurezza ed i regolamenti delle operazioni di bunkeraggio vigenti nel porto di Sanremo;

AUTORIZZA

Il Comandante della M/ _____ di bandiera _____, ormeggiata all'accosto _____ ad effettuare il rifornimento del prodotto indicato dalla ditta fornitrice, alle ore _____ del giorno _____.

Dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme di sicurezza, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- ☐ Servizio di vigilanza a terra con squadra di tre persone munita di autopompa antincendio, effettuato da
 - ☐ Vigili del Fuoco;
- ☐ Servizio di vigilanza antinquinamento effettuato dalla società concessionaria con le seguenti modalità:
 - ☐ Servizio in stand by;
- ☐ _____

Il comandante della nave rifornita è tenuto a comunicare via radio alla Sala Operativa l'inizio ed il termine delle operazioni stesse.

La presente autorizzazione ha validità esclusivamente qualora il Comandante della nave da rifornire abbia sottoscritto – *prima dell'inizio delle operazioni* - la seguente dichiarazione, resa ai sensi dell'art.22 del regolamento di bunkeraggio, con la quale lo stesso prende visione delle prescrizioni impartite da questa Autorità Marittima. La dichiarazione deve essere tenuta a disposizione a bordo nel corso di tutta l'operazione e restituita successivamente alla Sezione Tecnica.

Sanremo,

Il Comandante

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ Comandante della M/ _____ di bandiera _____, vista l'autorizzazione sopraindicata, DICHIARA

- Di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel regolamento di bunkeraggio e delle altre disposizioni in materia di sicurezza del porto di Sanremo;
- Che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti e che gli stessi saranno attivati (manichette stese ed in pressione, estintori in loco, sabbia o prodotto simile in loco, ecc.) prima dell'inizio del rifornimento.
- Il responsabile dell'operazione e della vigilanza antincendio/antinquinamento a bordo è il (indicare la qualifica a bordo) _____ Sig. _____.
- Che la squadra di sorveglianza antincendio costituita da tre persone con motopompa è regolarmente sul posto;
- Che le operazioni saranno iniziate alle ore _____.

Sanremo,

timbro e firma leggibile del comandante della nave

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

INDICE GENERALE

TITOLO I° - GENERALITA'

- Articolo 1 – Campo di applicazione
- Articolo 2 – Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento
- Articolo 3 – Modalità di bunkeraggio
- Articolo 4 – Definizioni
- Articolo 5 – Esenzioni

TITOLO II° - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

- Articolo 6 – Illuminazione
- Articolo 7 – Inquinamento
- Articolo 8 – Condizioni meteorologiche
- Articolo 9 – Caratteristiche delle manichette
- Articolo 10 – Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio

TITOLO III° - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI/DISTRIBUTORI MOBILI

- Articolo 11 – Requisiti delle autobotti/distributori mobili
- Articolo 12 – Banchine sottoposte a limitazioni per lo svolgimento di operazioni a mezzo autobotti/distributori mobili
- Articolo 13 – Bunkeraggi in aree portuali in concessione a società terminaliste
- Articolo 14 – Vigilanza a terra
- Articolo 15 – Prescrizioni particolari
- Articolo 16 – Disposizioni particolari per il rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotte

TITOLO V° - RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

- Articolo 17 – Limitazioni generali del prodotto
- Articolo 18 – Generalità e prescrizioni generali

TITOLO VI° - RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO E DEI DISTRIBUTORI MOBILI

- Articolo 19 – Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio
- Articolo 20 – Rifornimento dei distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990

TITOLO VIII° - AUTORIZZAZIONI

- Articolo 21 – Obblighi
- Articolo 22 – Procedura autorizzativa per il bunkeraggio
- Articolo 23 – Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte

TITOLO IX° - ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 24 – Prescrizioni di attenzione alla manovra di altre navi
- Articolo 25 – Tariffe del servizio
- Articolo 26 – Disposizioni finali

ALLEGATI

- Modulo A - da utilizzare per richieste di bunkeraggi a mezzo autobotte.